# REGOLAMENTO (CEE) N. 883/70 DEL CONSIGLIO

## del 14 maggio 1970

## che modifica il regolamento (CEE) n. 1043/68 relativo alle norme generali previste per perequare l'incidenza degli importi correttivi applicati ai prezzi d'intervento di determinati prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 886/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che fissa il prezzo indicativo per il latte ed i prezzi d'intervento per il burro, il latte scremato in polvere, il Grana Padano e il Parmigiano Reggiano, validi per la campagna lattiera 1968/1969 (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 882/70 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 882/70 l'importo correttivo per il burro applicabile ai Paesi Bassi è stato soppresso ; che è necessario adattare in conseguenza il regolamento (CEE) n. 1043/68 del Consiglio, del 23 luglio 1968, relativo alle norme generali previste per perequare l'incidenza degli importi correttivi applicati ai prezzi d'intervento di determinati prodotti lattiero-caseari (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/69 (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1043/68 è sostituito dal testo seguente :

« 1. In caso di forniture, in provenienza dagli Stati membri e di importazioni in provenienza dai paesi terzi, di burro, di latte scremato in polvere e di prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 886/68, il Belgio ed il Lussemburgo riscuotono importi di compensazione.

2. In caso di forniture a destinazione degli Stati membri e di esportazioni a destinazione dei paesi terzi dei prodotti di cui al paragrafo 1, il Belgio ed il Lussemburgo accordano importi di compensazione. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 maggio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 14 maggio 1970.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. DE SAEGER

(1) GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 4.
(2) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 178 del 25. 7. 1968, pag. 6.
(4) GU n. L 307 del 7. 12. 1969, pag. 2.